

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Repertorio n. 17

del 23.05.2018

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione del "**Servizio di pulizia degli immobili comunali per 36 mesi**".

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno ventitré del mese di **maggio**, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Fiorella FRACASSO, Segretario del Comune di Alezio, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) arch. Massimo GUERRIERI, nato a Campi Salentina il 10.04.1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ALEZIO**, codice fiscale 82001170750 e partita IVA 00601960750, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP., ed in esecuzione della determinazione n. 210 RG e n. 108 RS del 16.04.2018, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) il sig. Vincenzo TERRONE, nato a Andria (BT) il 29.01.1978 e ivi residente alla via S.P. 13 per Bisceglie km 0+500, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.** con sede in Andria alla via Barletta n. 250 codice fiscale e partita IVA 02791590728, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso, in conformità al disposto di cui all'art. 48 della legge notarile;

**PREMESSO**

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 in data 10.01.2018, è stato approvato il progetto per il "Servizio di pulizia degli immobili comunali" della durata di 36 mesi, per un importo di servizi da appaltare di euro 91'800,00, di cui euro 72'000,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 1'260,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

b) che è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile del servizio n. 30 RG del 22.01.2018 e n. 17 RS del 19.01.2018, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) che con determinazione del responsabile del servizio n. 210 RG e n. 108 RS del 16.04.2018, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del suo

regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora vigente.

2. L'appaltatore si impegna a eseguire l'appalto nel rispetto delle clausole contrattuali riportate ai punti 5 e 6 del D.M. 24.05.2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" pubblicato su GURI n. 142 del 20.06.2012, che si intendono qui integralmente riportate, nella percentuale minima del 62% del valore dell'appalto, come disposto dal D.M. 24.05.2016 pubblicato su GURI n. 131 del 07.06.2016.

3. Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) dell'intervento è il seguente: **7350008A78**.

#### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad **euro 54'576,74** (diconsi cinquantaquattromila cinquecento settantasei / 74), di cui:

a) euro 53'316,74 per servizi veri e propri;

b) euro 1'260,00 per oneri per la sicurezza;

per complessivi 3'032,04 euro/bimestre oltre ad IVA come per legge.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, c. 1, let. dddd), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite.

#### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal *capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale*, nonché delle previsioni

progettuali, e delle migliorie proposte dalla stessa ditta in sede di gara, che l'im-  
presa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente ri-  
portati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1-bis. In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale la soluzione più aderente alle  
finalità per le quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio ri-  
spondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, il *calco-  
lo della spesa per l'acquisizione dei servizi ed il capitolato d'appalto descrittivo  
prestazionale* allegato al progetto del servizio.

3. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i diritti e gli obbli-  
ghi inerenti il servizio di cui in oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Co-  
mune, pena la risoluzione o rescissione del contratto ed il risarcimento del danno  
causato, previo immediato incameramento della cauzione definitiva. E' espres-  
samente vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di accordo sub-  
contrattuale rispetto allo stesso.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto appro-  
vato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune  
di Alezio, all'indirizzo via San Pancrazio n. 34, presso la residenza municipale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a  
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto  
corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 62 A 07101 41340  
000000000076 acceso presso la *Banca di Andria Credito Cooperativo*, ovvero su  
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente al-  
le generalità del soggetto autorizzato ad operare sul conto, qualora diverso da

quello di cui al comma 3, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e durata dei servizi.**

1. I servizi devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula.
2. La durata del contratto è fissata in **36 mesi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi.
3. L'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di utilizzare o meno la procedura di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio all'appaltatore per **ulteriori sei mesi**, necessari per l'espletamento di nuova gara. In tal caso la ditta sarà tenuta a garantire la valenza della cauzione per l'ulteriore periodo assegnato.
4. Nel rispetto dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nel corso del

periodo interessato dall'affidamento del presente servizio, l'Amministrazione Comunale decida di concludere anticipatamente il contratto, alla ditta aggiudicataria non spetterà nulla a titolo di indennizzo per l'anticipata conclusione del contratto. Superato il limite di cui al citato articolo, la risoluzione del contratto darà però luogo, a titolo di indennizzo, al pagamento del 10% dei servizi non eseguiti, fino ad un massimo di quattro quinti dell'importo del contratto, secondo il seguente calcolo: indennizzo = [(4/5 dell'importo contrattuale – totale servizi eseguiti) – costo del personale] x 10%.

#### **Articolo 6. Penali.**

1. Come stabilito dall'art. 19 del Capitolato d'Appalto, in caso di inadempienza e di inosservanza dei doveri assunti, in forza del presente contratto, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare all'inadempienza entro le 24 ore successive alla segnalazione dell'U.T.C., sarà passibile di multa disciplinare come specificato nello stesso articolo. Il conseguente ammontare sarà trattenuto sulla successiva rata di canone.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni del servizio.**

1. I servizi oggetto del presente contratto non dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore documentabili, chiaramente non dipendenti dalla volontaria negligenza dell'Appaltatore.
2. La sospensione del servizio permane per il solo tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei servizi (parziale o

totale) la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi con rivalsa delle spese sull'Appaltatore medesimo e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questi applicabili ai sensi dell'art. 19 del capitolato d'appalto e dell'eventuale risarcimento del danno subito.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

b) i macchinari, le attrezzature e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato.

5. L'appaltatore, tramite il citato tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore del servizio e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'espletamento del servizio.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 22.

**Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

**Articolo 10. Variazioni al servizio e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti al servizio, le stesse verranno preventivamente concordate sulla base dei relativi eventuali costi aggiuntivi o in detrazione.

**Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti n. 18 pagamenti bimestrali dell'importo netto di €. 3'032,04, alle condizioni previste dall'art. 19 del Capitolato d'Appalto. Gli importi dovuti, al netto di eventuali penali ed addebiti maturati, saranno pagati alla ditta appaltatrice in rate posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

2bis. Il pagamento della rata bimestrale è subordinato all'acquisizione del DURC da parte della S.A. ed alla trasmissione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nel presente appalto (copia buste paga e ricevute bonifici).

3. Il canone corrisposto alla ditta è comprensivo di ogni onere che, anche successivamente, potrà gravare sulla stessa a seguito di applicazione di nuove tariffe e/o di eventuali miglioramenti contrattuali per il personale dipendente che comportino una maggiore spesa per il personale utilizzato.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei servizi, attestata dal *certificato di ultimazione delle prestazioni* e la successiva approvazione della *verifica di conformità*, da avviare entro 20 gg. dall'ultimazione



dei servizi stessi.

5. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivate dalla notifica di cartelle esattoriali.

6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

c) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

d) le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere sostenute con sistemi diversi da quelli di cui alla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione;

e) ogni pagamento deve riportare il CUP di cui all'articolo 1, comma 2.

f) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) comporta la nullità di

	diritto del presente contratto; la violazione della prescrizione di cui alla lettera	
	d) comporta la nullità qualora reiterata per più di una volta;	
	g) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle lettere a), b) o c), procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;	
	h) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	<b><u>Articolo 12. Risoluzione del contratto.</u></b>	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;	
	b) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale	

	del contratto;	
	g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio,	
	quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibi-	
	scono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) ogni altra causa prevista dal Capitolato d'appalto.	
	2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	3. La ditta si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del <i>Codice di Compor-</i>	
	<i>tamento dei Dipendenti Pubblici</i> approvato con DPR n. 62/2013 e del <i>Codice di</i>	
	<i>Comportamento dei Dipendenti Comunali</i> approvato con deliberazione di G.C. n.	
	140 del 31.12.2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà	
	per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della	
	gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
	<b><u>Articolo 13. Controversie.</u></b>	
	1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice	
	dei contratti.	
	2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute	
	all'autorità giudiziaria competente del Foro di Lecce con esclusione della compe-	
	tenza arbitrale.	
	<b><u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u></b>	
	<b><u>Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-</u></b>	
	<b><u>stenza.</u></b>	
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza	
	dei lavoratori.	
	1bis. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto ad	

alta intensità di manodopera, l'appaltatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

1ter. Inoltre, l'appaltatore si obbliga, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel servizio, all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del

contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_10647662 del 22.02.2018 (scadenza 22.06.2018).
7. L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere alla S.A. prima dell'inizio del servizio la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assistentziali e Antinfortunistici e versamento delle contribuzioni di Legge

**Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, con nota prot. 5776 del 03.05.2018 ha depositato presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile del Settore LL.PP. gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
3. Eventuali gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione allegata alla documentazione trasmessa con nota prot. 5776 del 03.05.2018, sottoscritta e rilasciata dallo stesso

appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L'appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**Articolo 17. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto.

**Articolo 18. Cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1/2389/96/160572368 in data 24.04.2018 rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni SpA agenzia di Andria per l'importo di euro 7'984,58 pari al 14,63 per cento dell'importo del presente contratto.
2. La suddetta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata nei termini di legge, mediante dichiarazione liberatoria dell'amministrazione committente, e, comunque, soltanto dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione

nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dal canone di appalto.

#### **Articolo 19. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione della *verifica di conformità*, con polizza numero 1/2389/61/103369751/19 in data 24.04.2018 rilasciata dalla società UnipolSai Assicurazioni SpA agenzia di Andria, come segue:

**R.C.T.** (Responsabilità Civile verso Terzi), **R.C.O.** - **R.C.I.** (Responsabilità Civile verso i dipendenti), con massimale di €. 3'000'000,00.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della S.A., i seguenti documenti:

- gli elaborati progettuali;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 15 del presente contratto.

2. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 1, gli

elaborati costituenti l'offerta tecnica proposta dalla ditta in sede di gara, come di seguito elencati:

- a) Offerta tecnica – A.1 Miglioramento della frequenza del servizio;
- b) Offerta tecnica – A.2 Misure di gestione ambientale;
- c) Offerta tecnica – A.3 Misure di sicurezza;
- d) Offerta tecnica – A.4 Innovatività dei servizi;
- e) Offerta tecnica – Appendici allegati materiali di consumo e dispenser.

**Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora vigente ed il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

**Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.



\* \* \*

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 16 facciate intere e 17 righe della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

- La Ditta *LA PULITA & SERVICE s.c.a.r.l.* nella persona del Sig. Vincenzo TERRONE - C.F. TRRVCN78A29A285X, mediante firma digitale rilasciata da Aruba PEC s.p.a. la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo [vol.ca.notariato.it](http://vol.ca.notariato.it) ove risulta la validità dal 15/05/2017 al 14/05/2020 - Numero di serie 2c2a1e05387c84270242df30db39c2ec verificato con CRL n. 60996 emessa in data 23/05/2018.

- Il Capo Settore Arch. Massimo GUERRIERI - C.F.GRRMSM65D10B506E, mediante firma digitale rilasciata da Aruba PEC s.p.a. la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo [vol.ca.notariato.it](http://vol.ca.notariato.it) ove risulta la validità dal 08/06/2017 al 07/06/2020 - Numero di serie 6736c0797770991a5a52ea29aa9ba848 verificato con CRL n. 60996 emessa in data 23/05/2018.

Per la stazione appaltante: arch. Massimo Guerrieri (firmato digitalmente)

L'appaltatore: Sig. Vincenzo Terrone (firmato digitalmente)

L'Ufficiale rogante: dott.ssa Fiorella Fracasso (firmato digitalmente)